


N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica e ufficio) _____ certifico che le n. _____ (_____) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

_____, il _____

(timbro e firma) _____




CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Il Sindaco _____
(o il funzionario delegato) (timbro e firma)



<p>PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE</p> <p>Iniziativa annunciata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 102 del 05/05/2026</p>	<p>VIDIMAZIONE</p> <p style="text-align: right;">Bollo</p> <p>_____, il _____</p> <p>_____ Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale</p>
---	---

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

<p>DDL CIELI BLU</p> <p>DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA) <i>PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE (Ex Art 71 co 2 Cost.It.)</i></p> <p>In accordo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992; • la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell'atmosfera AIRE5 76/112; • il Trattato ONU sulla Biodiversità(CBD 1992); • l'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026; • Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya; • La Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo (1992); • Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale • Art.191 TFUE • gli Artt 9 co 2 ,32 e 41 co 2 della Costituzione Italiana. <p style="text-align: center;">PROGETTO DI LEGGE</p> <p>SCOPI:</p> <p>1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi.</p> <p>Sia emanata dal Parlamento italiano,</p> <p style="text-align: center;">TITOLO</p> <p style="text-align: center;">La presente legge può essere citata come "Cieli blu".</p> <p style="text-align: center;">DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA)</p> <p>(a) <u>IN GENERALE</u> Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c).</p> <p>(b) <u>CIRCOSTANZE DESCRITTE</u> Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); 2) l'imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a); 3) l'imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica; 4) la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell'Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano; 5) la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.
--

C) SANZIONI**ART. 1 - SANZIONE PENALE**

Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione e con 5 anni di reclusione.

Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione, ed i Presidenti Amministratori, Delegati, passibili di una pena detentiva pari a 5 anni di reclusione.

ART. 2 - SANZIONE CIVILE

L' ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell' Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.

L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanze-ingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC.

ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE

Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione.

ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE**(a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO**

(1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l' Amministrazione dell' ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l' Amministrazione della Difesa dell' Aeronautica Militare, del Ministero degli Interni, con l'ISPRa (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).

ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI

(a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale, che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata.

ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO

(A) IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare.

(B) ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare.

Nella presente legge:

ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell' Italia.

ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione.

--

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
1					
2					
3					
4					

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE <i>nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]</i>	FIRMA	N° di iscrizione <i>nelle liste elettorali</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					